

Trovarisposte

I nostri esperti

COMMERCIALISTI
Daniela Forlani
Michela Pellicelli

NOTAIO
Marco Lombardi

CONSULENTI DEL LAVORO
Arianna Callioni

**AMMINISTRATORE
DI CONDOMINIO**
Francesco Cortesi

Ordine dei commercialisti e degli
esperti contabili di Bergamo

del Collegio notarile di Bergamo

del Consiglio dei Consulenti
del lavoro di Bergamo

dello Sportello condominio
Sicet-Cisl di Bergamo

Si allarga la rosa di deleghe per i servizi on line del fisco

La novità. Nuovo servizio pensato per la fascia di contribuenti anziani Si può designare un familiare o una persona di fiducia. Durata: due anni



Si amplia la rosa dei servizi on line che possono essere delegati a familiare o persona di fiducia per agevolare la fascia di persone anziane

MARCO CONTI

Importante novità per i servizi on line del fisco. Via libera ai modelli (e relative istruzioni) che consentono con un'unica richiesta di delegare un familiare, una persona di fiducia o ad altri rappresentanti (ad esempio i tutori ad accedere, ai servizi on line dell'Agenzia Entrate e dell'Agenzia Entrate-Riscossione. Il nuovo servizio è stato esteso quindi anche all'Agenzia della Riscossione, ed è pensato specie per quei contribuenti (tra cui molti anziani) che hanno poca dimestichezza con i servizi on line o non hanno la possibilità di usarli direttamente. Per abilitare una terza perso-

na da ora è quindi sufficiente una sola richiesta, da presentare all'Agenzia delle Entrate. L'abilitazione potrà essere valida al massimo fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di attivazione. La richiesta di abilitazione viaggia su tre diversi modelli (persone di fiducia, tutori/amministratori di sostegno/curatori speciali, genitori) e va presentata all'Agenzia delle Entrate tramite una delle seguenti possibilità: recandosi di persona in un Ufficio delle Entrate, tramite e-mail con posta elettronica certificata (Pec) a una direzione provinciale o con una videochiamata. Si può autorizzare la propria persona di fiducia anche

all'interno della propria area riservata sul sito Agenzia Entrate (www.agenziaentrate.it) accedendo con Spid, carta d'identità elettronica o Carta nazionale dei servizi, mentre per i rappresentanti è possibile utilizzare anche il servizio web «Consegna documenti e istanze». Nell'area riservata del sito delle Entrate sono disponibili «su delega» numerosi altri servizi, che vanno dalla consultazione (accedere al cassetto fiscale del rappresentato o interessato, visualizzare le comunicazioni e i pagamenti, effettuare visure degli immobili) alle richieste (per esempio ottenere il duplicato della tessera sanitaria) fino al

controllo del pin e la possibilità di gestione dei propri contatti. Il rappresentante o la persona di fiducia possono gestire, per conto dell'interessato, anche tutte le funzionalità relative alla dichiarazione precompilata: eventuale modifica e integrazione, invio del modello. Diversi i servizi nell'area riservata del sito dell'Agenzia delle entrate-Riscossione (www.agenziaentrate-riscossione.gov.it), come: visualizzare eventuali cartelle e avvisi di pagamento, consultare pagamenti, sgravi, sospensioni, piani di rateizzazione, chiedere informazioni specifiche sulla posizione debitoria.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commercialisti

RISPOSTA N. 3.942

Col risparmio energetico niente bonus mobili

È possibile usufruire della detrazione per l'acquisto di mobili se ho realizzato un intervento di riqualificazione energetica della mia abitazione per il quale è prevista la detrazione del 65%?

— LETTERA FIRMATA

No, gli interventi per i quali si usufruisce della detrazione del 65%, finalizzati al risparmio energetico (per esempio, l'installazione di pannelli solari, la sostituzione impianti di climatizzazione invernale, la riqualificazione energetica di edifici esistenti), non consentono di ottenere la detrazione per acquisto di mobili e grandi elettrodomestici. La detrazione Irpef del 50% spetta solo per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici destinati ad arredare un immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio.

RISPOSTA N. 3.943

Cosa comporta orientarsi sulla cedolare secca?

Sono titolare di un immobile di categoria A/2 dato in locazione, con finalità abitativa, a una società di capital: è possibile optare per la cedolare secca?

— LETTERA FIRMATA

La cedolare secca è il regime opzionale, concesso alle persone fisiche non esercenti attività di impresa o di arti e professioni, che consente di pagare un'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali sul reddito derivante dalla concessione in locazione a terzi di unità immobiliari a destinazione abitativa. Nel caso in cui il conduttore sia una società di capitali che intenda adibire l'immobile oggetto di locazione a finalità esclusivamente abitative di collaboratori o dipendenti, mentre parte della Giurisprudenza (si veda la sentenza del 16.01.2023 n. 53 della Corte di Giustizia tributaria di secondo grado del Veneto) ritenga che il locatore possa optare per la cedolare, l'Agenzia delle Entrate con le C.M. n. 12/16 e n. 26/11 ha escluso tale possibilità.

RISPOSTA N. 3.944

Imu, cosa cambia se la casa non è

la «principale»

A seguito di separazione il giudice ha assegnato la casa coniugale, di cui sono proprietario al 100%, alla mia ex moglie che ci abita con i figli e mi sono trasferito in un altro immobile, che conduco in locazione. Dovrò pagare l'Imu sulla casa di mia proprietà, in quanto non si tratta più della mia abitazione principale?

— LETTERA FIRMATA

In caso di separazione, il pagamento dell'Imu spetta al coniuge assegnatario della casa coniugale, che in quanto titolare del diritto di abitazione e risultando ivi residente, sarà escluso dal versamento dell'Imposta in quanto l'immobile risulterà adibito ad Abitazione Principale. Lo stesso principio vale anche nel caso fosse emesso un provvedimento giudiziale di assegnazione della casa familiare a seguito di convivenza.

Notaio

RISPOSTA N. 3.945

Tre proprietari ma solo due vogliono vendere

Alla morte del papà noi, tre figli, siamo venuti in possesso dell'appartamento dove il sottoscritto, che qui ha residenza abituale, ha assistito il padre negli ultimi anni. Le due sorelle, coniugate e con casa propria, sarebbero intenzionate a vendere questo alloggio, ma io non ho la possibilità di acquistare la loro parte. Attualmente riconosco loro un affitto e vorrei continuare così. Le mie sorelle possono vendere l'appartamento senza il mio consenso? Posso viverci fino a che decida diversamente?

— LETTERA FIRMATA

Per poter vendere con atto notarile l'appartamento in successione è necessario il consenso di tutti i coeredi, e non della maggioranza di essi. Ciascuna delle due sorelle, però, può pretendere la divisione ereditaria rivolgendosi al Tribunale competente. Qualora in successione non ci siano altri beni da suddividere, il giudice proporrà di assegnare l'intero appartamento, ove non comodamente divisibile, ad uno dei coeredi, il quale dovrà versare un conguaglio in denaro agli altri coeredi. Se nessuno può o vuole liquidare gli altri coeredi, il giudice disporrà la vendita all'asta del bene e dividerà il ricavato in base alle quote ereditarie, nel suo caso in parti uguali, senza che sia necessario il consenso di tutti i coeredi.

@Trova
Risposte

Ecco come sottoporre le tue domande agli esperti:

- compila questo coupon e invialo via fax allo 035.386217
- consegna il coupon alla sede de L'Eco di Bergamo Bergamo - Viale Papa Giovanni XXIII, 118
- manda una mail a trovarisposte@eco.bg.it

Il tuo quesito **Rubrica** (barra la casella corrispondente all'argomento della tua domanda)

☐ Commercialista ☐ Consulente del lavoro
☐ Notaio ☐ Amministratore di condominio

Dati del lettore

Nome _____ Cognome _____
Indirizzo _____ Città _____
Tel. _____ E-mail _____
Firma _____

Informative privacy. Ti informiamo che i dati forniti verranno utilizzati per dare corso alla richiesta del servizio, e verranno trattati con metodo manuale e informatizzato, da incaricati del Titolare. I dati saranno comunicati ai consulenti esterni, che li tratteranno per poter elaborare il parere richiesto. Il conferimento dei dati personali è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile dare corso al servizio. Puoi esercitare i diritti dell'articolo 7 del D. Lgs. 196/2003, scrivendo al Titolare del trattamento L'Eco di Bergamo, società editrice S.E.S.A.A.B. spa - Viale Papa Giovanni XXIII, 118 - 24121 Bergamo. Responsabile del trattamento è il Direttore Responsabile Alberto Ceresoli.

I pareri degli esperti hanno lo scopo di fornire informazioni di carattere generale. L'elaborazione dei quesiti, per quanto curata con scrupolosa attenzione, non può comportare responsabilità da parte degli esperti e/o dell'Editore per errori o inesattezze. L'elaborazione dei quesiti non sostituisce la consulenza personale del professionista di fiducia.

L'ECO DI BERGAMO

RISPOSTA N. 3.946

Posso fare testamento in piena libertà?

Sono single e ho i genitori e una sorella in vita. Vorrei chiedere se posso fare testamento disponendo in libertà dei miei beni. Mia sorella è erede? Vorrei proprio evitarla.

– LETTERA FIRMATA

Lei può disporre del suo patrimonio redigendo un testamento, nel quale sceglierà i suoi eredi. In assenza di figli, i genitori, qualora dovessero sopravvivere, saranno legittimari e potranno pretendere una parte del suo patrimonio, qualora lei abbia disposto a favore di altri. La sorella, invece, non ha questo diritto e può essere diseredata; in questo caso è bene precisare nel testamento se l'esclusione riguarda solo lei ovvero anche i suoi discendenti. L'unico modo per escludere la sorella dalla sua successione è inserire questa disposizione nel testamento, in quanto in assenza si aprirebbe la successione legittima, a favore dei genitori e della sorella.

RISPOSTA N. 3.947

Che cosa accade nel caso di erede

«indisponibile»?

Vorrei sapere cosa significa erede indisponibile. Nel caso in cui, all'apertura testamentaria io risulti co-erede di un altro erede, appunto indisponibile, cosa accade?

– LETTERA FIRMATA

Il nostro ordinamento non conosce la figura dell'erede «indisponibile», e distingue tra i chiamati all'eredità, che sono le persone individuate dalla legge o dal testamento quali potenziali eredi, e gli eredi, che diventano tali con l'accettazione dell'eredità; in assenza di accettazione o in caso di rinuncia, i chiamati non diventano eredi. L'indisponibilità ad accettare l'eredità si realizza sottoscrivendo un atto di rinuncia all'eredità, che può essere fatto davanti ad un notaio oppure al cancelliere del Tribunale. Qualora un chiamato all'eredità rinunci, l'eredità viene offerta agli altri chiamati: il testatore può nominare un sostituto, per il caso in cui l'erede nominato non voglia o non possa accettare, oppure, ricorrendo alcuni requisiti, potrebbero operare la rappresentazione o l'accrescimento a favore degli altri coeredi. In assenza, si aprirà la successione legittima, è l'eredità verrà devoluta ai parenti, in base al grado.

Consulente del lavoro

RISPOSTA N.3.948

Assunto 2 volte: scatta il tempo indeterminato?

Sono titolare di un'azienda del settore commercio, ho assunto un dipendente a tempo determinato per 6 mesi nel periodo da aprile 2023 fino al 30 settembre 2023. Avrei necessità di assumerlo nuovamente, mi è stato detto che devo necessariamente assumerlo a tempo indeterminato, è corretto?

– LETTERA FIRMATA

Secondo la vecchia normativa, il datore di lavoro aveva la possibilità di assumere lo stesso dipendente con contratto acausale una volta sola e per un massimo di 12 mesi, comprese in tale periodo eventuali proroghe del contratto inizialmente stipulato. Nel caso quindi, l'unica opzione per poterlo riassumere sarebbe stata, il contratto a tempo indeterminato, a meno che non sussistessero specifiche causali giustificative dell'apposizione di un termine. Il Decreto legge 4 maggio 2023 n. 48, tuttavia, ha modificato la normativa sul contratto a termine, dando la possibilità al datore di lavoro di stipulare non più un solo contratto acausale comprensivo di eventuali proroghe del termine iniziale,

ma anche più contratti acausali (c.d. rinnovi), che abbiano come unico vincolo quello di non superare i 12 mesi complessivi, oltre i quali è necessario “giustificare” con specifiche causali l'apposizione di un termine al contratto. Nel caso specifico, in linea teorica e sulla base di quanto appena descritto, lei avrebbe la possibilità di stipulare nuovamente un contratto a termine per altri 6 mesi avendo già utilizzato 6 mesi di contratto acausale, tuttavia il DL 48/2023 ha stabilito che i contratti stipulati prima del 5 maggio 2023 non debbano essere conteggiati ai fini del raggiungimento del limite massimo di 12 mesi. Vuol dire che nel suo specifico caso, ha la possibilità di assumere il dipendente nuovamente a tempo determinato, senza la sussistenza di causali specifiche, con un unico contratto o con più contratti, per altri 12 mesi.

Amministratore di condominio

RISPOSTA N.3.949

Quale valore ha un regolamento con degli errori?

Un supercondominio con otto edifici ha adottato un regolamento con allegati grafici errati e con tabelle millesimali mancanti dei nomi degli eredi dei vecchi proprietari dell' area di

P.L./1963, ma ancora intestati su aree di verde, cortili in servitù d'uso e locali portineria. Quale valore giuridico ha un regolamento errato, anche per ammissione dell'estensore nel 2020, e quali responsabilità ha oggi l'amministratore che si rifiuta di correggere il regolamento e le tabelle, con il coinvolgimento di tutti i titolari di proprietà presenti nel quartiere ?

– LETTERA FIRMATA

La divergenza tra il valore reale delle singole unità immobiliari di un complesso super-condominiale, rapportato al valore del medesimo, e le tabelle millesimali, non determina la nullità delle tabelle in uso, bensì ne giustifica la revisione da parte del Giudice, se l'assemblea non vi pone mano in modo autonomo. L'amministratore peraltro deve attenersi alle tabelle millesimali esistenti, senza essere tenuto ad esaminare i titoli di acquisto dei singoli condomini e a valutarli di sua iniziativa, come (eventualmente) diffidimi dalle tabelle adeguando conseguentemente il riparto delle spese a tale valutazione. Ogni condomino, ove intenda contestare il criterio di ripartizione, deve proporre domanda di revisione o modifica delle tabelle ai sensi dell'art 69 disp. Att. Cc e non impugnare il piano di riparto redatto in base

alle tabelle medesime.

RISPOSTA N.3.950

Su tutti i costi dell'assemblea «riparativa»

Stiamo valutando di fare delle opere di manutenzione straordinaria. Per due volte l'assemblea è andata quasi deserta per assenza di condòmini. Questo obbliga l'amministratore a indire una nuova assemblea con i costi conseguenti. È possibile ripartire i costi di quelle assemblee, che chiamerei «riparative», solo su quanti non si sono presentati alle prime ?

– LETTERA FIRMATA

Al condominio, cioè alla sua assemblea, e tanto meno al suo amministratore, non è riconosciuta la possibilità di autodeterminare un suo credito in capo al singolo partecipante al di fuori del sistema di ripartizione disposto dagli articoli 1123 e seguenti del cc. o di una soccombenza giudiziale del singolo. Il condomino può infatti promuovere domanda giudiziale di rivalsa o rimborso. La Corte di Cassazione con ordinanza del 18 gennaio 2016, n. 751 ha ribadito l' illegittimità di addebiti in bilancio in via individuale. Pertanto, le spese per una ulteriore convocazione dell'assemblea si ripartiscono secondo i millesimi di tutti.

Borsa

FTSE MIB	27.741,91	1,47%	▲
FTSE ALL-SHARE	29.520,91	1,46%	▲
Cac 40	6.885,65	0,89%	▲
Dax (Xetra)	14.810,34	0,64%	▲

FTSE 100	7.321,72	-0,08%	▼
Dow J. ind.	33.052,61	0,38%	▲
Nasdaq 100	12.851,24	0,48%	▲
Nikkei 225	30.858,85	0,53%	▲

Spread Bund 10Y	191,9	1,40%	▲
Dollaro Usa	1,0619	0,13%	▲
Sterlina Inglese	0,8737	0,03%	▲
Yen Giapponese	160,3	0,94%	▲

Brent	92,39	1,61%	▲
Argento (per kg.)	635,88	0,80%	▲
Oro fino (per gr.)	59	3,51%	▲
Euribor 3 Mesi	3,972	0,10%	▲

AZIONI	PREZZO CHIUS.	VAR %	CAP.	VAR ANNO
A				
AZA	1.771	0,77	5499	39,55
Abitare in	5	-0,79	135	-10,44
Accea	11,37	0,89	2400	-13,34
Acinque	1,82	4,00	351	-12,50
Adidas	166,76	-	-	-7,21
Advanced Micro Devic	91,59	1,54	-	-
Aeffe	0,745	0,13	80	-39,32
Aeroporto di Bologna	8,1	-0,25	290	3,49
Aegas	36,12	-0,03	-	-3,93
Ahold Kon	-	-	-	-
Air France-Klm	10,652	-3,11	-	-20,82
Airbus Group	126,34	0,64	-	-7,78
Alerion Cleanpwr	23,35	2,19	1238	-28,83
Algowatt	0,313	-	15	-38,40
Alkemy	7	2,94	39	-37,86
Allianz	221,2	0,09	-	4,51
Alphabet Classe A	116,36	-0,65	-	-0,12
Alphabet Classe C	-	-	-	-
Amazon	125,24	0,79	-	4,56
Amgen	240	-3,23	-	17,97
Amplifon	26,64	4,56	5783	-4,42
Anheuser-Busch	52,77	-	-	-3,45
Antares Holding	38,56	0,73	1264	2,50
Anima Vision	2,65	2,51	180	-67,63
Apple	160,44	0,36	-	-8,84
Aquafil	2,42	10,25	97	-62,26
Ariston Holding	5,29	1,05	664	-44,75
Asciopave	2,1	2,44	486	-13,79
Asini	94,4	2,06	-	-10,63
Autostrade M.	13,35	-	60	21,49
Avio	7,32	1,95	189	-23,59
Axa	27,91	0,40	-	-2,25
Azimut H.	19,88	1,58	2795	-7,23
B				
B&C Speakers	15,4	-	169	24,18
B. Cucinelli	75,85	1,81	5066	70,9
B. Desio	3,29	1,86	435	6,66
B. Generali	30,62	0,56	3554	-5,69
B. Iiris	16,13	1,19	851	-18,79
B. Profilo	0,203	-	137	2,57
B.Co Santander	3,452	-1,60	56696	25,44
B.F.	3,48	0,58	652	9,10
B.P. Sondrio	5,15	2,39	2280	32,04
Banca Mediolanum	7,706	0,78	5687	-2,28
Banca Sistema	10,98	0,37	87	-28,66
Banco BPM	4,823	2,12	7140	41,21
Basf	49,4	4,00	-	-11,55
BasicNet	0,54	-1,52	247	-14,99
Bastogi	40,575	-0,25	64	-15,60
Bayer	40,575	-0,25	-	-21,07
Bbva	7,398	-1,41	23982	8,46
Beehive	0,58	-3,33	7	-18,46
Beghelli	0,2415	0,63	47	-17,36
Bersdorf	-	-	-	-
Best Buy Co	-	-	-	-
BFF Bank	90,75	2,14	1663	19,85
Bialetti	0,27	-0,74	41	-1,01
Biesse	9,99	4,17	264	-24,85
Bloera	0,015	3,45	0	-95,18
Bmw	87,42	-0,18	-	-14,10
Bnp Paribas	54,32	0,97	-	-7,18
Borgosesia	0,59	1,03	28	-17,05
Bper Banca	3,069	3,68	4174	53,09
Briembo	10,15	1,30	3363	-4,03
Broschi	0,0638	-	49	-15,56
Buzzi	25	-0,32	4790	38,05
C				
Cairo Comm.	16,22	0,50	216	8,42
Calfeff	0,9	-	13	-14,55
Callagione	3,98	0,51	474	25,03
Callagione Ed.	0,996	-1,39	125	4,53

AZIONI	PREZZO CHIUS.	VAR %	CAP.	VAR ANNO
Campari	10,43	0,43	12071	8,92
Carel Industries	19,68	5,02	1873	-20,49
Celluliarline	2,24	3,23	48	-26,65
Cembre	3,21	2,56	534	2,65
Centros Hldg.	7,87	1,29	1236	26,22
Centrale Latte Italia	2,82	1,44	39	-4,45
Chl	-	-	-	-
Cia	0,3855	2,12	416	-14,42
Cir	3,93	-0,76	120	11,35
Civitanavi Systems	0,0566	1,43	15	-33,40
Class	10,465	2,25	13913	-31,57
Coinbase Global	71,8	3,68	-	-17,14
Comer Industries	25	-0,79	714	-21,36
Commerzbank	10,2	1,59	-	-6,14
Conafi	0,289	-	11	-30,33
Continental	11,38	1,57	-	-
Credem	7,65	1,46	2554	11,95
Credit Agricole	11,38	1,57	-	-1,88
Csp Int.	0,318	1,80	12	-11,04
Cy4Gir	7,26	8,04	158	-26,58
D				
Daimlerchrysler	55,54	-0,18	-	-21,10
D'Amico	4,96	3,94	601	28,02
Danielli	25	0,20	1023	19,24
Danielli r nc	19,06	-	772	32,87
Datalogic	5,66	3,57	320	-34,48
De' Longhi	21,12	2,13	3125	-2,21
Deutsche Bank	10,3	-0,60	-	5,40
Deutsche Boerse	-	-	-	-
Deutsche Lufthansa	6,583	-4,87	-	-19,73
Deutsche Post	36,835	1,31	-	-15,57
Deutsche Telekom	20,49	0,29	-	9,08
Diasorin	84,5	2,95	4615	-37,09
Digital Bros	10,96	-0,54	156	-51,94
Digital Value	48,65	5,42	462	-27,50
doValue	3,25	2,11	268	-53,39
E				
E.ON	-	-	-	-
Edison r nc	1,464	1,10	159	6,51
Eidms	0,0069	-17,86	5	-84,81
El.En	8,81	2,92	678	-40,82
Elica	1,74	0,58	110	-40,91
Emak	0,889	-0,67	148	-23,65
Enav	3,144	0,77	1697	-20,94
Enel	5,988	1,73	59595	16,00
Enervit	2,84	-	51	-11,27
Eni	15,428	0,42	52518	16,20
enPRICE	0,0006	-	0	-92,67
Equita Group	3,35	-	180	-3,32
Erp	23,2	-1,11	3515	-19,84
Espritnet	4,46	2,11	220	-35,71
Essilorluxottica	170,22	0,97	-	-3,29
Eukados	0,934	3,09	21	-24,24
Eurocommercial Prop.	20,34	1,40	1070	100,60
EuroGroup Laminations	3,104	-1,71	302	-41,68
Eurotech	1,976	1,33	70	-31,17
Evonik Industries	-	-	-	-
Exprovia	1,69	-0,35	87	22,82
F				
Facebook	285,1	-0,14	-	-0,15
Faurecia	15,9	1,69	-	-27,70
Ferrari	285,5	1,31	57941	40,57
Ferretti	2,776	1,31	934	-80,5
Fidia	1,26	2,86	9	-18,91
Fiera Milano	1,97	6,26	133	-36,12
Fila	7,09	1,87	299	-0,41
Fincantieri	0,504	-0,20	857	-4,99
Fine Foods & Ph.Ntm	7,63	0,39	168	-9,08
FinecoBank	11,115	0,54	6739	-28,99
FINM	0,409	0,74	177	-5,03

AZIONI	PREZZO CHIUS.	VAR %	CAP.	VAR ANNO%
Fresenius	24,29	0,16	-	-14,24
Fresenius Medical Ca	-	-	-	-
G				
Gabetti Prop. S.	0,619	3,86	37	-40,17
Garofalo Health Care	4,47	0,22	404	23,38
Gasplis	2,495	5,05	108	0,00
Gay De France	14,93	-0,60	-	-4,60
Gefran	7,4	5,26	101	-18,56
Generalfinance	8,2	-	105	16,25
Generali	18,745	1,08	28861	11,00
Geox	0,629	-	163	-22,54
Gequity	0,019	-10,38	2	75,29
Giglio Group	0,449	-1,10	10	-58,84
Gilead Sciences	-	-	-	-
GPI	7,49	0,67	212	-47,91
Grandi Viaggi	0,76	2,15	35	5,85
Greenthesis	0,918	0,66	140	-2,55
OVS	4,22	3,28	713	-0,96
H				
Heidelberg Cement	-	-	-	-
Henkel Vz	68,16	-	-	-2,71
Hera	2,654	2,95	3830	1,70
I				
Iberdrola	-	-	-	-
Igd - Siq	1,94	3,19	209	-39,83
Ilumity bank	4,814	-1,27	405	-30,56
Immsi	0,4745	1,39	160	17,88
Indel B	23,5	-	135	-7,27
Inditex	-	-	-	-
Industrie De Nora	13,33	2,46	672	-9,16
Infinion Technology	27,41	0,37	-	-18,22
Ing Groep	12,028	-	-	-10,36
Intel	34,27	2,79	-	6,98
Intercos	13,48	-0,08	1298	5,13
Interpump	39,4	1,57	4254	-8,12
Intesa Sanpaolo	2,4565	2,29	43880	15,04
Inwit	10,32	2,03	9753	7,80
Irc	1,31	1,95	54	22,30
Iren	1,889	3,73	2553	22,79
It Way	1,79	7,32	17	-0,19
Italgas	4,798	1,22	3828	-9,62
Italian Design Brands	8,79	-1,46	241	-20,29
Italian Exhibition Gr.	2,79	-	85	13,04
Italmobiliare	23,85	1,92	1001	-8,44
Iveco Group	7,954	-1,17	2177	44,39
IVS Gr. A	5,26	-1,13	476	44,54
J				
Juventus FC	0,2526	0,80	634	-21,26
K				
K+S	-	-	-	-
Kering	381,1	-0,30	-	-24,36
KME Group	0,981	-0,30	304	81,72
KME Group r.nc	1,14	-0,87	18	43,75
L				
Landi Renzo	0,384	-1,41	86	-32,81
Lazio	0,868	0,93	57	-17,18
Leonardo	14,235	0,42	8159	74,58
Levi Strauss & Co	12,56	-	-	-7,65
Lottomatica Group	8,936	-0,01	2236	-1,28
LU-LVE	17,96	0,17	288	-37,44
LvEnture - Group	0,28	-	16	-19,98
Lyph	6,737	0,28	-	-17,15
Lyft	8,85	-	-	-15,74
M				
Maire Tecnimont	4,39	-0,50	1458	43,42
Marr	11,2	0,36	743	2,13
Mediobanca	112,27	1,99	9345	22,06
Merck	14,27	3,88	-	-15,57
Met Extra Group	2,52	-	1	-36,32
Mifa A	17,14	1,31	562	6,35